

OGGETTO: Approvazione offerta di Holding Dolomiti Energia S.p.A. per il servizio di analisi chimico batteriologiche su campioni di acqua potabile per l'anno 2019.
CODICE CIG: ZD427EBBFD

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- ◆ il D.Lgs. 02.02.2001 n. 31 emanato in attuazione della direttiva 98/83/CE disciplina la qualità delle acque destinate al consumo umano al fine di proteggere la salute umana dagli effetti negativi derivanti dalla contaminazione delle acque, garantendone la salubrità e la pulizia;
- ◆ l'art. 6 di detto decreto provvede l'obbligatorietà da parte dei soggetti gestori di impianti acquedottistici di effettuare i dovuti controlli interni (art. 7) delle acque avvalendosi di laboratori di analisi, consentendo anche, pur di ottemperare al disposto normativo, di stipulare apposita convenzione con altri gestori di servizi idrici.

Preso atto che il nostro Ente non dispone di apposito laboratorio chimico – batteriologico per l'effettuazione dell'analisi dell'acqua potabile.

Accertato che Holding Dolomiti Energia con sede legale in Rovereto, via A. Manzoni n. 24 e con laboratorio in Trento, via Fersina n. 23, è dotata di apposito laboratorio chimico-batteriologico che consente di ottemperare alle disposizioni previste dal citato D.Lgs. 02.02.2001 n. 31, e nel tempo ha dato la disponibilità a collaborare con le aziende ed enti operanti nel settore, e con i Comuni gestori di acquedotti.

Tenuto conto che la collaborazione di Dolomiti Energia è testata ormai da anni; che nelle convenzioni concluse precedentemente e nella proposta attuale viene riconosciuto uno sconto del 50%.

Vista l'offerta n. 19P000165 d.d. 05/02/2019, agli atti dell'Ufficio tecnico, per l'effettuazione dei controlli interni di cui all'art. 7 del D.Lgs. 02.02.2001 n. 31, dalla quale si evince una spesa annua complessiva di scontati (del 50%) € 4.497,50 oltre IVA 22% pari ad € 989,45 per complessivi € 5.486,95.

Esaminata la predetta offerta e successive comunicazioni, che prevede controlli di routine sulle diverse sorgenti/fonti d'acqua da monitorare e prelievi (max 10) da richiedere al bisogno su chiamata del tecnico comunale.

Richiamata la deliberazione n. 38 dd. 09-04-2015 con la quale era stato approvato lo schema di convenzione con Dolomiti Energia S.p.A. per l'effettuazione di prestazioni analitiche da parte del laboratorio chimico-batteriologico su campioni di acqua potabile valido per l'anno 2015, ed esteso agli anni successivi alle medesime condizioni.

Considerato che:

- l'art. 1, comma 450, della Legge 296/2006, nel testo modificato dall'art. 7, comma 2, del D.L. 52/2012 così come convertito nella Legge 6 luglio 2012, n. 94 prevede per le amministrazioni centrali e periferiche, il ricorso al mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (di cui all'art. 328, comma 1, del D.P.R. n. 207/2010) per gli acquisti di beni e servizi al di sotto della soglia di rilievo comunitario;
- l'art. 1 del D.L. 06.07.2012, n. 95, convertito in Legge 07.08.2012, n. 135, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica prevede che i contratti stipulati in violazione degli obblighi di approvvigionarsi attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A. (società pubblica con unico azionista il Ministero dell'Economia e delle Finanze), ovvero dalle centrali regionali/provinciali, ai sensi dell'articolo 26, comma 3, della Legge 23 dicembre 1999, n. 488 sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono causa di responsabilità amministrativa;
- ai sensi dell'art. 21 della LP 23/1990 è ammesso per importi contrattuali inferiori a 46.400 euro provvedere a trattativa diretta;
- l'art. 36 ter 1 comma 6 della medesima LP 23/90 ammette in deroga alla regola generale, la possibilità di effettuare acquisti di beni e servizi di importo inferiore a 5.000 euro senza ricorrere al mercato elettronico o agli strumenti elettronici di acquisto gestiti dalla Provincia o da CONSIP spa.

Accertato che le condizioni tecnico/qualitative ed economiche praticate da Dolomiti Energia Holding spa, sono ampiamente testate ed invariate rispetto al passato, ragion per cui rientrando nella fattispecie di cui all'art. 21 della LP 23/1990, si ritiene di richiedere e confermare i servizi indispensabili a tutela della salute pubblica resi e da rendere dalla predetta Ditta, nel corrente esercizio 2019.

Dato atto che, in esecuzione della L.P. 9.12.2015 n. 18, dal 1° gennaio 2016 gli enti devono provvedere alla tenuta della contabilità finanziaria sulla base dei principi generali previsti dal D.Lgs. 118/2011 e s.m., e in particolare, in aderenza al principio generale n. 16 della competenza finanziaria, in base al quale le

obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con imputazione all'esercizio finanziario nel quale vengono in scadenza.

Atteso che il punto 2. dell'Allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011 e s.m. specifica che la scadenza dell'obbligazione è il momento in cui l'obbligazione diviene esigibile.

Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 7 del 29/03/2019, immediatamente eseguibile, avente ad oggetto: Esame ed approvazione DUP 2019-2021 (Documento Unico di programmazione) e del Bilancio di previsione del Comune di Ton 2019-2021 e relativi allegati”.

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 22 di data 29/03/2019, immediatamente eseguibile, avente ad oggetto “Piano esecutivo di gestione (P.E.G.) esercizi 2019-2021: approvazione ai soli fini contabili”.

Visto il Codice degli enti locali della Regione Autonoma Trentino – Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e ss.mm..

Visto lo Statuto comunale nella versione vigente.

Visto il vigente Regolamento di contabilità.

Acquisiti ai sensi dell’art. 185 della LR 2/2018, i pareri favorevoli sulla proposta di deliberazione in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa espresso dal Segretario comunale e alla regolarità contabile espresso dal Responsabile del Servizio finanziario, comprensivo quest’ ultimo dell’attestazione di copertura finanziaria di cui all’art. 187 del C.E.L.

Con voti favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

1. **Di approvare**, per quanto esposto in premessa, l’offerta in atti della Dolomiti Energia Holding spa con sede legale in Rovereto, via A. Manzoni 24 e con laboratorio in Trento, via Fersina 23, P.IVA: 01614640223, per il servizio di analisi chimico batteriologiche su campioni di acqua potabile, valido fino al 31/12/2019, per l’ importo scontato di € 4.497,50 oltre a IVA 22% pari ad € 989,45 per complessivi € 5.486,95.
2. **Di imputare** la spesa di cui al punto 1) al cap. 1685 missione 09 programma 04 titolo 01 Macroaggregato 03 del bilancio pluriennale 2019 – 2021, esercizio 2019.
3. **Di inviare**, a mezzo PEC, copia della presente deliberazione equivalente a conclusione del contratto/ordine alla Dolomiti Energia Holding spa, con la precisazione che la medesima si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari secondo quanto previsto dall’art. 3 della legge 13.08.2010 n.136 e s.m., obbligandosi a comunicare entro sette giorni dalla loro accensione, gli estremi identificativi del conto corrente dedicato di cui al comma 1 dell’art. 3 della medesima legge, nonché nello stesso termine le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso; il pagamento del prezzo rimane condizionato al rispetto di tali obblighi.
4. **Di autorizzare** il Responsabile del Servizio finanziario all’emissione del mandato di pagamento a prestazioni effettuate con emissione di fattura elettronica, che dovrà essere firmata dal tecnico comunale ad attestazione della regolarità e conformità all’ordine di cui sopra.
5. **Di comunicare** ai capigruppo consiliari copia del presente atto, ai sensi e nei tempi previsti dall’art. 183, comma 2 della LR 2/2018.
6. **Di pubblicare** la presente deliberazione all’albo telematico dell’ente.
7. **Di dare evidenza**, ai sensi dell'articolo 4 della L.P. 30.11.1992, n. 23 che avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi:
 - ✓ *opposizione* alla Giunta comunale, entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell’art. 183, comma 5, del Codice degli enti locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2;
 - ✓ *ricorso* giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento, entro il termine di 60 giorni, ai sensi dell’art. 29 del D. Lgs. 02.07.2010 n. 104; in alternativa, *ricorso* straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni, ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199.

Considerate la fase avanzata della stagione, a seguito di separata votazione dall’esito favorevole unanime, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’art. 183, comma 4 della LR 2/2018.